

Codice A1814B

D.D. 9 giugno 2021, n. 1629

Autorizzazione idraulica n° 1759 per "Opere di sistemazione dissesto rio Val Bonina in località Freto con scogliere in massi ciclopici - Lotto I e Lotto II"- in Comune di Mombercelli (AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).



ATTO DD 1629/A1814B/2021

DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1759 per “Opere di sistemazione dissesto rio Val Bonina in località Freto con scogliere in massi ciclopici – Lotto I e Lotto II”- in Comune di Mombercelli (AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).

Con nota n° 1986 del 08/05/2021 (ns. prot. n° 21905 del 10/05/2021) il Comune di Mombercelli, con sede e domicilio legale in Piazza Vittorio Alfieri n° 2, 14047 – Mombercelli (AT), Codice Fiscale e Partita IVA n° 00206070054, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per realizzazione opere di sistemazione dissesto rio Val Bonina in località Freto con scogliere in massi ciclopici – Lotto I e Lotto II.

Il tratto di sponda destra, in dissesto, è localizzato in località Freto, nell’area a valle del ponticello di attraversamento della S.P. n° 5, ed ha lunghezza di circa 48,00 m che si sviluppa parallelamente alla strada comunale omonima. L’intervento di sistemazione spondale è suddiviso in due lotti che verranno realizzati in sequenza. La scogliera in progetto verrà realizzata impiegando massi di cava naturali (di peso superiore a 1800 kg e con volume comunque non inferiore a 0,70 mc) che verranno intasati con calcestruzzo Rck 20 N/mm² per evitare che durante gli eventi di piena il flusso idrico possa erodere la sponda situata a tergo della scogliera stessa compromettendo la stabilità dell’opera. La scogliera viene prevista con una fondazione trapezoidale, avente basi di 2,00 m e 2,53 m ed altezza pari ad 1,50 m, mentre l’elevazione presenterà anch’essa sezione trapezia con larghezza di 1,23 m in sommità e di 2,00 m all’innesto della fondazione, inclinazione di 35° ed uno sviluppo, misurato lungo la verticale di 2,30 m. Ultimata la realizzazione della scogliera in massi ciclopici si procederà con il rimodellamento spondale per il tratto limitrofo all’opera realizzata e tale operazione avrà lo scopo di sistemare il terreno precedentemente rimosso per realizzare le opere di fondazione della scogliera e per rimuovere i detriti e la vegetazione presente all’interno dell’alveo.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio tecnico Progeco Engineering, *omissis* ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi; in particolare Relazione Generale, Relazione Idrologico-Idraulica, Relazione paesaggistica, Relazione di verifica della stabilità dell’opera, Computo metrico estimativo ed oneri per la Sicurezza Lotti I e II, Quadri

economici, Elenco prezzi Unitari, Corografia d'insieme, Planimetria generale di rilievo, Planimetria generale di progetto, Sezioni topografiche di rilievo con individuazione interventi, Particolare costruttivo scogliera, Documentazione fotografica.

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Mombercelli n° 27 del 05/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Val Bonina, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 40, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "Testo unico sulle opere idrauliche".

Con nota n° 11423 del 24/05/2021 (ns. prot. n° 24329/A1814B del 24/05/2021) il Servizio Caccia, Pesca Antisofisticazioni Vitivinicole della Provincia di Asti, in risposta a nota n° 22442/A1814B del 12/05/2021, del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, relativa a richiesta di compatibilità della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e s.m.i. - D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 – ha comunicato che il rio Val Bonina non rientra nel campo di applicazione della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006" sottolineando comunque l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

In data 08/06/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Val Bonina.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che il taglio della vegetazione presente nell'alveo nel tratto in esame, rientri tra le attività di manutenzione idraulica, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Per ciò che concerne l'opera longitudinale in progetto (scogliera) la stessa non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, con la Legge n° 120 dell'11/09/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) che ha modificato le disposizioni in materia di VIA del Decreto Legislativo n° 152/2006, "Norme in materia ambientale".

Altresì si richiama la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi

d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo allegato che, al punto 3 evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua ed in dette tipologie vi sono le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- visto il Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- vista la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Mombercelli avente sede e domicilio legale in Piazza Vittorio Alfieri n° 2, 14047 – Mombercelli (AT), Codice Fiscale e Partita IVA n° 00206070054, ad eseguire le opere di sistemazione del dissesto del rio Val Bonina in località Freto con scogliere in massi ciclopici – Lotto I e Lotto II, secondo le caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente, vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, ad almeno 50 cm al disotto della quota di fondo del talweg;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare e la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il dado di fondazione nonché il paramento esterno dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile al fondo alveo e alle sponde e dovranno essere opportunamente raccordati con il profilo esistente *omissis* senza soluzione di continuità, in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o dislivelli tali da causare variazioni al deflusso della

corrente o danneggiamenti alle opere;

- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- il soggetto autorizzato, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere autorizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire la stabilità della difesa ed il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- il taglio della vegetazione presente nell'alveo nel tratto interessato dall'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dell'art. 37 del relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. i.
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde nei tratti non interessati dalla realizzazione delle opere di difesa e di depositare o scaricare in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazioni i materiali di risulta o materiali di qualsiasi genere;
- al termine dei lavori, si devono adottare tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
- il personale del Comune di Mombercelli (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normative vigenti e dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Mombercelli (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere,

svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

La presente autorizzazione ha **validità di anni 3 (tre)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Geom. Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli